

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 13-157

Recepimento dell'Accordo n. 79 del 16 maggio 2019 tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano, avente ad oggetto: "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSN".

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"; veniva stabilito che i direttori generali nominati debbano produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e che i predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale ed anche in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale;
- con il Decreto del 1° agosto 2000, recante "Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati previsti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione finale di frequenza;
- con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" viene stabilito alla lett. c) del comma 4 dell'art. 1, la necessità del possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria quale requisito per la selezione dei candidati per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSR;
- il citato art. 1, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 17, tra l'altro, rinvia la definizione dei contenuti e delle metodologie didattiche del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, nonché della durata dei corsi e del relativo conseguimento della certificazione ad approvazione di specifico Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Preso atto che:

- nella seduta del 16 maggio 2019, è stato approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'Accordo (Rep. Atti n. 79), avente ad oggetto: "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN", di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il citato Accordo Stato-Regioni e PP.AA n. 79/2019 prevede, in particolare:
- all'art. 1, che i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria sono organizzati ed attivati con periodicità almeno biennale e che le Regioni e le PP.AA. possono avvalersi per l'organizzazione anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonché della collaborazione di università o altri soggetti

- pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502/1992, operanti nel campo della formazione manageriale;
- all'art. 2, che la durata dei corsi non dovrà essere inferiore a 200 ore e dovrà svolgersi in un periodo non superiore a 12 mesi con criteri di flessibilità, delle quali fino a 40 ore potranno essere svolte con sistemi di formazione a distanza, preferibilmente nelle aree della Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, Assistenza sanitaria nell'U.E. Fondi comunitari. Il monte ore complessivo dovrà essere proporzionalmente distribuito tra le aree tematiche previste all'art. 3 dell'Accordo e, le aree di formazione obbligatorie, i cui contenuti formativi sono previsti nell'allegato A dell'Accordo, potranno essere oggetto di ulteriore specificazione o ampliamento da parte delle Regioni e delle PP.AA.;
 - all'art. 3, che i corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane applicati alle organizzazioni sanitarie;
 - all'art. 4, che l'attività didattica è di tipo teorico e pratico. La metodologia didattica privilegia le tecniche di formazione quali il lavoro di gruppo, l'analisi e le esperienze particolarmente significative, lo sviluppo di progetti applicativi. Il sistema di formazione a distanza, che non potrà essere superiore al 20 per cento delle ore di durata corso (40 ore), dovrà assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati raggiunti, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative;
 - all'art. 5, che al termine del periodo di formazione, la Regione o la Provincia Autonoma che ha organizzato il corso rilascia il certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi ai partecipanti, ammessi all'esame, che hanno superato il colloquio finale. Il colloquio finale verterà sull'analisi dell'apprendimento dei principali contenuti affrontati durante il corso nonché sulla presentazione del Project Work elaborato dal partecipante (individualmente o in gruppo). Qualora il partecipante non superi l'esame finale saranno previste ulteriori sessioni d'esame senza obbligo di frequentare nuovamente il corso;
 - all'art. 6, che le Regioni e le PP.AA. dovranno a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo attivare esclusivamente i corsi disciplinati dallo stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 171 del 2016.

Ritenuto, al fine di poter avviare l'attivazione e la realizzazione del suddetto corso di formazione, di recepire l'Accordo Stato-Regioni e PP.AA n. 79 del 16 maggio 2019, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni e PP.AA. n. 79 del 16 maggio 2019, al termine del periodo di formazione gli ammessi all'esame dovranno sottoporsi ad un colloquio finale per la verifica degli apprendimenti, a tal fine sarà costituita una Commissione d'esame, composta da almeno quattro componenti, di cui il Direttore del corso o suo delegato;
- si individua quale Direttore del suddetto corso di formazione, il Direttore regionale alla Sanità;
- la partecipazione alla suddetta Commissione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla competente Direzione Sanità l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, senza oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni e PP.AA n. 79 del 16 maggio 2019.

Visto l'art. 3 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime;

delibera

- di recepire l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N."; di cui all'allegato A), parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- di individuare quale Direttore del suddetto corso di formazione, il Direttore regionale alla Sanità;
- di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni e PP.AA. n. 79 del 16 maggio 2019, per la verifica finale degli apprendimenti sarà costituita una Commissione d'esame, composta da almeno quattro componenti, di cui il Direttore del corso o suo delegato e che la partecipazione alla suddetta Commissione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;
- di demandare alla competente Direzione Sanità l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, senza oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni e PP.AA n. 79 del 16 maggio 2019;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010.

(omissis)

Allegato

ALL. A)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell' Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N."

Rep. Atti n. ~~78~~ 79 16 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 16 maggio 2019

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ed in particolare la lettera p), recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

VISTA la nota del 21 febbraio 2019 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto, diramata da questo Ufficio di Segreteria il 26 febbraio 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Bolzano del 20 marzo, diramata in pari data;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 25 marzo 2019 con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 4 aprile 2019, nella quale si è giunti alla condivisione di un testo che il Ministero della salute ha trasmesso in data 15 aprile 2019, diramato in pari data;

VISTA la comunicazione dell'11 aprile 2019 con la quale il Coordinamento salute delle Regioni ha comunicato l'assenso tecnico sul testo trasmesso dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato - Regioni del 17 aprile 2019, è stato ritirato con nota del Ministro della salute del 17 aprile 2019 prot. N. 3940;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto, diramato in pari data da questo Ufficio di Segreteria;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 e successive **modificazioni**, recante attuazione della delega di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera p), che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco **nazionale dei** soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, **delle aziende ospedaliere** e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, in particolare:

RP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il comma 4, che indica i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati ai fini dell'ammissione alla selezione;

- il comma 4 lettera c), che stabilisce, tra i predetti requisiti, il possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di **organizzazione** e gestione sanitaria e che prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di **conseguimento** della certificazione;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto, nella versione diramata il 15 maggio 2019;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 sono organizzati ed attivati, con periodicità almeno biennale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano anche in ambito interregionale.
2. Per l'**organizzazione** dei corsi di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonché della **collaborazione** di università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale.

Art. 2.

Durata dei corsi

1. La durata dei corsi, non inferiore a 200 ore, è programmata in un periodo non superiore a 12 mesi con criteri di flessibilità.
Le 200 ore saranno articolate in:
 - Almeno 136 ore d'aula (lezioni frontali, esercitazioni, testimonianze) con eventuali visite aziendali;
 - Almeno 24 ore per il Project Management e Project work (16 ore di PM/PW e 8 ore di assistenza sul Project Work).





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- Fino a 40 ore con sistemi di formazione a distanza (preferibilmente nelle aree Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, Assistenza sanitaria nell'UE, Fondi comunitari).
- 2. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le aree tematiche ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria, secondo quanto previsto all'articolo 3. Nell'allegato al presente accordo sono riportate le aree di formazione obbligatorie i cui contenuti formativi possono formare oggetto di ulteriore specificazione o ampliamento da parte delle regioni. Ferma restando la durata complessiva minima del percorso, ogni Ente può modificare il totale previsto per ogni area tematica fino a un massimo del 20%, nel rispetto del limite minimo di 136 ore complessive di formazione d'aula, delle quali almeno 24 ore dedicate all'area della Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie e 24 ore dedicate all'area Gestione delle risorse umane, e del limite minimo di 24 ore dedicate al PM/PW.

Art. 3.

Contenuto dei corsi

1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione **strategica** e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane applicati alle organizzazioni sanitarie.
2. A tal fine nell'ambito dei corsi sono sviluppate le principali tematiche riferite alle seguenti aree:
 - Quadro istituzionale;
 - Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie;
 - Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo;
 - Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi;
 - Valutazione delle performance, con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa;
 - Innovazione tecnologica e digitalizzazione;
 - Comunicazione ed umanizzazione delle cure;
 - Assistenza Sanitaria nell'UE – Fondi comunitari;
 - Anticorruzione – Trasparenza – Privacy;
 - Project management e project working.
3. Le predette aree devono essere articolate con riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 1, sulla base dei contenuti formativi indicati nell'allegato al presente accordo, tenendo conto del monte orario indicato per ciascuna area.
4. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico-pratico ritenuti necessari in rapporto alle particolari esigenze sanitarie, sociali ed ambientali locali.

Art. 4.

Metodologia didattica

1. L'attività didattica è di tipo teorico e pratico.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. La metodologia didattica privilegia le tecniche di formazione che prevedono il lavoro di gruppo, l'analisi di esperienze particolarmente significative, lo sviluppo di progetti applicativi.
3. E' possibile lo svolgimento di moduli mediante la formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet, ausili didattici multimediali o di un **portale dedicato** a cui potranno accedere **esclusivamente** gli iscritti al percorso formativo con le **proprie credenziali**.
4. Il sistema di formazione a distanza, che può incidere per non oltre il 20 per cento delle ore di durata del corso, assicura il monitoraggio del processo di formazione **dei singoli partecipanti** e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle esercitazioni svolte, **nonché adeguati sistemi** di controllo della **partecipazione** alle attività formative.

Art. 5.

Attestato di formazione

1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% del numero totale delle ore previste sono ammessi al colloquio finale, al superamento del quale, la Regione o la Provincia autonoma che ha organizzato il Corso rilascia un certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, comma 1. Il colloquio finale verterà sull'analisi dell'**apprendimento** dei principali contenuti affrontati durante il corso nonché sulla presentazione del Project Work elaborato dal partecipante (**individualmente** o in gruppo). **Nell'eventualità** di non superamento dell'esame finale saranno previste ulteriori sessioni d'esame senza l'obbligo di frequentare nuovamente il corso.
2. L'attestato di superamento del corso di formazione è rilasciata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, recante gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato attivato il corso medesimo e sulla base delle attestazioni dei responsabili delle Regioni e delle Province autonome e dei legali **rappresentanti** delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i corsi.

Art.6

Disposizioni finali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo attivano **esclusivamente** i corsi disciplinati dalle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016.
2. All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SI CONVIENE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di






Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell' Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N." corredato dell'Allegato 1, parte integrante del presente atto.

SEGRETARIO
Cons. Eugenio Zallozzi



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

Area	Contenuti formativi	Ore
Quadro istituzionale	Sanità e contesto socio economico	16
	Il federalismo sanitario: Stato regioni ed enti del SSN	
	Il sistema delle Conferenze: Stato Regioni e Unificata	
	Gli Enti del SSN: la Governance, le funzioni di regolazione, committenza, produzione e controllo	
	I LEA	
	Autorizzazione e accreditamento	
	Gli erogatori privati	
Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie	Finanziamento del SSN e dei SSR. L'equità e la sostenibilità del sistema e i sistemi di perequazione	Numero minimo 24
	Elementi essenziali inerenti i sistemi contabili economici patrimoniali e finanziari	
	La dinamica economico finanziaria	
	Le condizioni di equilibrio economico-finanziario. Analisi di bilancio	
Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo	I processi di acquisto dei servizi sanitari, dei beni strumentali ed efficientamento delle risorse	Numero minimo 24
	Il governo dell'assistenza farmaceutica	
	L'evoluzione delle logiche di programmazione e controllo. Analisi dei costi e processo di budgeting	
	Il personale in sanità: organizzazione, gestione, valutazione e valorizzazione del personale sanitario	
Servizi Assistenziali – Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi	Leadership: stili gestionali e relazionali	24
	Competenze Manageriali	
	Pensiero strategico, processi decisionali e comportamento direzionale	
	La responsabilità professionale e i sistemi assicurativi	
	Il ruolo dell'utenza, i processi di segmentazione, i modelli di coproduzione del valore.	
	La prevenzione e la promozione della salute	
	L'organizzazione dell'assistenza dei pazienti nei diversi <i>settings</i> assistenziali. L'integrazione sociosanitaria.	
	I nuovi modelli di assistenza orientati alla personalizzazione e precisione delle cure	
Le reti clinico – assistenziali		
Valutazione delle performance con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa	Le reti integrate territorio – ospedale	16
	Rischio clinico, sicurezza delle cure e buone pratiche sulla sicurezza in sanità.	
	Il ruolo della gestione operativa nell'organizzazione delle cure	
	Percorsi assistenziali e <i>population-based medicine</i> .	
Innovazione tecnologica e digitalizzazione	La Valutazione della Performance	16
	Le dimensioni della Performance	
	Le tecniche di misurazione e la misurazione dei percorsi assistenziali	
	Dalla valutazione della performance alla definizione degli obiettivi.	
Innovazione tecnologica e digitalizzazione	L'innovazione tecnologica e il suo governo	16
	Health Technology Management (HTM) e Health Technology Assessment (HTA)	
	I flussi informativi	
	Il fascicolo sanitario elettronico	



Comunicazione ed umanizzazione delle cure	La Comunicazione istituzionale e organizzativa	16
	Umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura	
	Coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti e loro associazioni	
Assistenza sanitaria nell'UE Fondi comunitari	Le Convenzioni internazionali, i rapporti con le Organizzazioni internazionali di settore e le reti europee	Preferibilmente FAD 40
	La mobilità sanitaria europea ed internazionale: l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE. Mobilità transfrontaliera e problemi applicativi	
	La salute nel ciclo di programmazione europeo 2014 – 2020	
	Trasferimento di buone pratiche – Le tipologie di partenariati e i partenariati funzionali al trasferimento di buone pratiche	
	Progetti europei e fonti di finanziamento per lo sviluppo di reti di collaborazione: Horizon 2020 e Public Health	
Anticorruzione – Trasparenza - Privacy	Prevenzione della corruzione e trasparenza	
	Consenso informato, tutela della privacy e trattamento dei dati nel settore sanitario	
	Trattamento dei dati sensibili e sanità digitale	
Project Management e Project Work	La metodologia della progettazione	16
	Il Project Work	
	Il public speaking e la presentazione del PW	8
	Affiancamento esperto PW	

